

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Aldo Fazzini- Consulente aziendale

Matteo Martelli - Dottore commercialista
Andrea Gasparoni – Dottore commercialista

CIRCOLARE N. 07/2019

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Gentile Clientela,

con la presente siamo ad evidenziarvi le novità introdotte dal Decreto Crescita n. 34/2019 in merito alle nuove modalità di trasferimento delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") e per gli interventi antisismici (c.d. Sismabonus"), a seguito dell'emanazione del Provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 31 luglio 2019.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057 dà attuazione alle disposizioni contenute nei co. 1 e 2 dell'art. 10 del DL 34/20119 (c.d. DL "crescita"), che introducono una nuova modalità di trasferimento delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (**c.d. "Ecobonus"**) e per gli interventi antisismici (**c.d. "Sismabonus"**), e nel co. 3-ter dello stesso articolo che prevede la possibilità di cedere la detrazione anche per alcuni interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16 bis del Tuir.

Sconto sul corrispettivo per "Ecobonus" e "Sismabonus"

In luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, il contribuente può optare, concordando con il fornitore, per uno sconto sul corrispettivo dovuto. Lo sconto, in particolare:

- è di importo pari all'ammontare della detrazione spettante, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento;
- è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi;

Modalità di fatturazione e pagamento delle spese

Nella fattura emessa a fronte dei suddetti interventi, lo sconto non viene sottratto all'imponibile IVA.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate citato al punto 1.5, dispone che, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 (si tratta degli acquisti di

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

unità immobiliari ristrutturate dalle imprese e situate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 - c.d. "Sismabonus acquisti"), i soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali che intendono esercitare l'opzione devono pagare le spese relative agli interventi di cui agli artt. 14 e 16 dello stesso decreto mediante bonifico bancario o postale agevolato.

In generale, i soggetti titolari di reddito d'impresa che intendono avvalersi del c.d. "Ecobonus" non sono vincolati al pagamento delle spese a mezzo bonifico e possono farvi fronte anche tramite altre modalità (es. assegno bancario o postale). Nel caso gli stessi optino per lo sconto del corrispettivo, tuttavia, dalla lettura del provvedimento è consigliabile che anche loro debbano provvedere al pagamento delle spese mediante bonifico agevolato.

Modalità di esercizio dell'opzione

I soggetti che hanno diritto alla detrazione devono comunicare l'esercizio dell'opzione, concordata con il fornitore, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia, utilizzando l'apposito modello (tale modulo può essere inviato anche via PEC). Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, la comunicazione dell'opzione deve essere effettuata dall'amministratore di condominio.

Recupero dello sconto praticato da parte del fornitore

Il fornitore recupera lo sconto praticato al cliente attraverso un credito d'imposta:

- da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/97 (senza i limiti di cui all'art. 34 della Legge 388/2000 e all'art. 1 comma 53 della Legge 244/2007);
- a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è effettuata la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate;
- in cinque rate annuali di pari importo;
- mediante il mod. F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate deve in via preventiva:

- confermare l'esercizio del diritto d'opzione
- attestare l'effettuazione dello sconto

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Ulteriore cessione del credito d'imposta

Il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere a sua volta il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico - Cessione della detrazione

L'art. 10 co. 3-ter del D.L. 34/2019 stabilisce che i soggetti beneficiari della detrazione IRPEF del 50% spettante per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici ai sensi della lett. h) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori, anche indiretti, dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di successive cessioni. La novità non consiste sicuramente in uno sconto sul corrispettivo, ma nella possibilità di cedere la propria detrazione fiscale. La comunicazione della cessione della detrazione, deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, è effettuata dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano, 9 agosto 2019

Studio Giuliano